



CITTÀ DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORGANO TECNICO COMUNALE

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo allegato I – Parere valutativo sulla compatibilità ambientale della variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003 espresso dall'Organo Tecnico del Comune di Ovada

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale ha promosso la Variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003 redatta conformemente ai disposti di cui all'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.;

che in conformità ai disposti della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e della successiva modifica disposta con D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, è stato necessario attivare la procedura di "Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica";

che il Comune in conformità alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 ha inteso seguire la procedura contestuale per la redazione della Variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003 e del Documento Tecnico per la fase di verifica VAS, perché tale procedura consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e di approvazione dal momento che la proposta di variante non risulta avere complessi risvolti ambientali e ricadute sul territorio;

che in ottemperanza alla vigente normativa, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2024 è stato individuato l'Organo tecnico così composto:

geom. DURANDO Cristiana (Presidente)

arch. SCIUTTO Simona (Membro)

geom. VENTURA Marco (Membro)

che è stato affidato al Servizio Tecnico il coordinamento dell'istruttoria relativa alla procedura di VAS di competenza comunale;

che il Responsabile del Procedimento relativo alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della variante parziale n. 7 al P.R.G. è la dott.ssa GUINERI Paola

Considerato:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2024 è stata adottata la Variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n.56/77 e contestualmente il Documento Tecnico per la fase di verifica V.A.S. predisposto dall'Ing. Italo Bruno incaricato della redazione della variante parziale n. 7 al P.R.G.;
- che l'avviso di avvenuto deposito degli atti di avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ovada e sul sito web del Comune di Ovada dal 31/01/2024 al 29/02/2024;
- che con nota prot. 2154 del 31/01/2024 si provvedeva alla trasmissione della Documentazione costituente la Variante parziale n. 7 unitamente al Documento Tecnico per la fase di verifica V.A.S. alla Provincia di Alessandria, all'ARPA ed all'ASL-AL per il pronunciamento del parere di competenza;

- che, in data 16/02/2024 prot. 3385, è pervenuta n° 1 osservazione presentata da parte del Sig. Piana Emanuele, residente in Ovada in Via G.Villa n. 4;

Tutto ciò premesso il giorno 22/03/2024 alle ore 8:50 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ovada si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale a cui hanno partecipato i seguenti soggetti:

- geom. DURANDO Cristiana (Presidente)
- arch. SCIUTTO Simona (Membro)
- geom. VENTURA Marco (Membro)

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Visto il "Documento tecnico per la fase di verifica VAS" predisposto dall'ing. Bruno Italo e adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2024 contestualmente alla variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003;

VISTO il parere dell'ASL AL, con nota prot. n. 0024518 del 04/03/2024, che si è espressa ritenendo che la variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003 del Comune di Ovada "possa NON essere sottoposta alla fase di valutazione di verifica alla assoggettabilità alla VAS".

VISTO il Decreto n. 47 del 04/03/2024 del Presidente della Provincia di Alessandria in cui si decreta di dichiarare che la Variante parziale presentata rispetta i criteri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale esprimendo altresì il parere positivo di compatibilità al P.T.P. prendendo atto che le condizioni localizzative risultano coerenti con i parametri del comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/77, che le modifiche della variante non incidono sul Piano di Classificazione Acustica approvato dall'Amministrazione Comunale, che la variante parziale è compatibile con i progetti sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza. Si fa altresì presente che l'Istruttoria allegata al Decreto del Presidente della Provincia invita di aggiornare l'allegato B, Schede d'Ambito, delle N.T.A. inserendo nel suo interno tutte le variazioni alle schede apportate anche con le varianti precedenti. CONSIDERATO che il decreto di cui sopra non si esprime in senso contrario alla valutazione sulla compatibilità ambientale della variante parziale proposta si ritiene che il parere dovuto sia da considerarsi reso in senso favorevole alla esclusione dalla successiva fase di verifica alla assoggettabilità alla VAS.

VISTA la "Relazione di contributo tecnico scientifico" dell'ARPA Piemonte (Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est) trasmessa con lettera prot. 8477/2024 del 28/02/2024, pervenuta al protocollo comunale in data 28/02/2024 prot. 4275 nella quale si lamenta che il "Documento tecnico" adottato non è stato predisposto coerentemente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento ma che contiene la "verifica degli strumenti di pianificazione sovraordinati" e le "caratteristiche dell'ambito comunale in relazione ai vincoli ed alla situazione ambientale" senza descrivere in modo approfondito i possibili effetti ambientali che potrebbero essere determinati dai singoli interventi proposti come variazione. Successivamente il parere fa rilevare che le variazioni "potrebbero rendere necessarie" una revisione del Piano di Classificazione Acustica, che la proposta urbanistica non interessa altri strumenti di pianificazione, che la variante non affronta l'aspetto della promozione dello sviluppo sostenibile, che "in considerazione delle proposte di pianificazione non risulta possibile rilevare possibili impatti ambientali negativi e significativi direttamente collegati con l'attuazione delle azioni previste in variante", che "non si prevedono interferenze con la rete ecologica regionale o con ambiti naturalistici tutelati" e che gli "interventi previsti nella variante non risultano inantitesi a quanto previsto nella normativa comunitaria nel settore ambientale" pur essendo, le analisi proposte, poco approfondite.

Il parere evidenzia che gli ambiti inseriti in variante ricadono in aree definite e normate dal P.R.G. con specifiche N.T.A., che non è stata indicata l'assenza, tra le variazioni apportate, di vincoli determinati dal D.Lgs. 42/2004 (n.d.r. si pensa che si sarebbero dovute segnalare le presenze di

tali vincoli, se ci fossero stati), che è stato definito, in senso generale, il rispetto dei dissesti e dei vincoli del PAI (n.d.r. a cui il P.R.G. è adeguato), che è stata definita la situazione rispetto la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica senza indicare la classificazione dei singoli interventi.

Inoltre si afferma che "dovrà essere garantita l'invarianza idraulica, la completa regimazione delle acque meteoriche e condotte attività compatibili con le norme di settore" e che "non risulta presente il documento di verifica di compatibilità con il vigente piano di classificazione acustica" anche se "è stata riportata la classificazione acustica vigente solo per macroambiti senza individuare con apposita cartografia la situazione".

Il parere si conclude ritenendo che la documentazione presentata non abbia descritto e valutato "in modo sufficiente" le possibili ricadute ambientali legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie e "si suggerisce la possibilità di procedere con la successiva fase di valutazione al fine di colmare le carenze evidenziate". Si chiede altresì che "il parere motivato, espresso dall'autorità competente," definisca le strategie e gli indirizzi che l'amministrazione comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti in considerazione delle osservazioni evidenziate.

In considerazione dei pareri soprarichiamati

Vista l' "**Integrazione al documento tecnico per la fase di verifica VAS**" pervenuta in data 19/03/2024 prot. 5706 consistente nell' "**Integrazione alla verifica della compatibilità acustica**" allegata al presente documento che si conclude raccomandando all'Amministrazione Comunale di aggiornare, in funzione delle variazioni apportate, il Piano di Zonizzazione Acustica vigente in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

considerato che l'amministrazione ha avviato la fase per predisporre l'incarico ad un professionista esterno perché provveda alla revisione, in funzione delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, del Piano di Zonizzazione Acustica;

ritenuto che in sede di variante parziale sia stata abbondantemente garantita l'invarianza idraulica perché tutte le variazioni/modifiche, complessivamente, riducono le superfici impermeabilizzate poiché, in particolare, trasformano sia un'ampia zona residenziale in area agricola sia, all'interno dell'area di cui alla scheda di ambito D5/g, un'ampia zona residenziale (prevista all'interno del PEC approvato) in area a verde per il gioco e il riposo;

rilevato che la regimazione delle acque meteoriche, compatibili con le norme di settore, devono essere verificate in sede di permesso di costruire o di progetto di PEC e non in sede di varianti al P.R.G.,

RITIENE,

anche in considerazione delle modestissime variazioni apportate (in particolare avendo preso atto che la variazione più importante è quella relativa all'area ex LAI – scheda di ambito D5/g), già oggetto di un piano esecutivo approvato e che quest'ultimo prevedeva una notevole superficie a destinazione residenziale oggi trasformata in gran parte in area a servizi,

- che la tesi sostenuta dall'Amministrazione Comunale sia valida ovvero che la Variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003 NON DEBBA ESSERE assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica prescrivendo che al termine dell'iter di approvazione della suddetta variante parziale l'amministrazione provveda alla revisione della Piano di Zonizzazione Acustica vigente inserendo tutte le modifiche conseguenti alle variazioni urbanistiche apportate.

RICHIAMATA la vigente normativa;

DETERMINA

per le motivazioni già evidenziate in narrativa e qui integralmente richiamate e sulla base delle risultanze del contributo del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio in qualità di soggetto coinvolto per la componente ambientale, dell'ARPA Piemonte (Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est) e dell'ASL AL, **di esprimere parere di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n. 7 al P.R.G. anno 2003;**

Di trasmettere copia del presente parere motivato di esclusione dalla procedura di verifica alla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Viabilità 1, all'ARPA Piemonte (Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est) e all'ASL AL;

Di trasmettere copia del presente documento alla Giunta Comunale ed ai Tecnici incaricati alla stesura della Variante, per procedere ai conseguenti adempimenti.

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 gg all'albo pretorio.


Ovada, 22/03/2024

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Geom. DURANDO Cristiana (Presidente)



Arch. SCIUTTO Simona (Membro)



Geom. VENTURA Marco (Membro)



Allegati:

- "Integrazione al documento tecnico per la fase di verifica VAS" consistente nell' "Integrazione alla verifica della compatibilità acustica"